



CONFINDUSTRIA

AUTONOMIA DIFFERENZIATA
IL DDL CALDEROLI APPROVATO IN PRIMA
LETTURA IN SENATO

Nota di Aggiornamento

Gennaio 2024

SOMMARIO

SINTESI VALUTATIVA	2
PREMESSA SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA	2
IL DDL DOPO IL PASSAGGIO AL SENATO: ANALISI DELLE NOVITÀ	3
LE ULTERIORI QUESTIONI APERTE	7

SINTESI VALUTATIVA

Il disegno di legge sull'autonomia differenziata (c.d. DDL Calderoli o DDL Autonomia) è stato approvato al Senato, in prima lettura, il 24 gennaio scorso, all'esito di un confronto complesso, la cui composizione non può dirsi ancora del tutto raggiunta. Ciò è testimoniato dai numerosi emendamenti e documenti valutati in Commissione.

Proprio grazie ad alcuni correttivi al testo proposto dal Governo, il percorso dell'autonomia è stato reso più coerente con i principi costituzionali e con gli equilibri di finanza pubblica.

In particolare, si conferma che su questi ultimi profili - come segnalato a suo tempo da Confindustria - la riforma è destinata ad avere un impatto significativo. Nei fatti, è pressoché impossibile prevedere, oggi, la reale entità dell'impegno finanziario e degli effetti che la sua attuazione comporterà.

Questo aspetto, unito all'effettiva capacità delle Regioni di gestire le funzioni eventualmente trasferite, rappresenta oggi il limite più evidente, in termini di concreta fattibilità, del progetto autonomia differenziata.

Per il momento, quindi, non si può che mantenere un approccio di valutazione prudente.

I correttivi parlamentari hanno tenuto conto anche della possibile incidenza dell'autonomia sui divari territoriali, per cui il DDL è stato riorientato, già nelle finalità, verso una logica di equità a beneficio dei territori svantaggiati. Al contempo, gli stessi limiti di finanza pubblica sopra richiamati sono d'ostacolo (anche) rispetto ai potenziali effetti benefici che la riforma potrebbe avere sul piano della perequazione tra territori.

Non meno rilevanti le questioni aperte in tema di ripartizione delle competenze legislative. Come noto, a oggi non è possibile sapere quante Regioni formuleranno richiesta per negoziare l'intesa, né per quante materie. Se, da un lato, è ragionevole che ciascuna Regione compia le proprie valutazioni, dall'altro occorre evidenziare che potremmo avere, per anni, un quadro instabile delle competenze (legislative e amministrative), con potenziali effetti critici per le imprese.

In questo contesto, le modifiche parlamentari che hanno recepito un approccio di gradualità al processo delle intese Stato-Regioni rappresentano senz'altro un miglioramento. Al contempo, rimane assente dal dibattito la necessità di inserire l'autonomia nel quadro di un ripensamento più ampio del Titolo V della Costituzione che, passati ormai più di venti anni dal suo concepimento, continua a mostrare numerosi limiti.

PREMESSA SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il DDL Calderoli definisce la disciplina generale per l'attuazione dell'art. 116, co. 3, della Costituzione e fissa i criteri per regolare i rapporti finanziari con le Regioni che accedono alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia¹.

¹ RAD - Regioni ad autonomia differenziata.

Esso mira, quindi, a realizzare in concreto uno degli aspetti del modello regionalista delineato dalla Costituzione con la riforma del Titolo V del 2001.

Attraverso l'autonomia differenziata, dopo un'apposita negoziazione, lo Stato può riconoscere a una Regione a statuto ordinario più ampie prerogative (legislative) sulle materie di competenza concorrente², nonché rispetto a tre materie di competenza esclusiva statale³. Insieme alle competenze, le Regioni trattengono una parte di gettito fiscale, in base a un sistema di riparto fondato sulle compartecipazioni ai tributi statali.

Si tratta di un *iter* molto articolato che coinvolge, a più riprese, il Governo, diversi ministeri, la Regione richiedente, la Conferenza Stato-Regioni e il Parlamento. Il tutto è finalizzato a raggiungere la stipula di intese (di durata decennale) tra Stato e Regioni, le quali dovranno poi essere approvate, ciascuna, a maggioranza assoluta dalle Camere.

Oltre *all'iter* procedurale, il trasferimento delle funzioni è subordinato alla determinazione dei LEP⁴, i Livelli Essenziali delle Prestazioni, cioè i criteri che determinano il livello minimo di un servizio da garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, in materie afferenti ai diritti civili e sociali.

In sintesi, è possibile selezionare tre nuclei di disposizioni nel DDL, su cui poi si innestano una serie di ulteriori aspetti di dettaglio. Il primo concerne le norme sul procedimento e le modalità di approvazione della legge che sancisce l'intesa tra Stato e Regione; il secondo attiene al contenuto dell'intesa; l'ultimo riguarda le disposizioni che fissano la procedura di determinazione dei LEP (in parte anticipato dai co. 791-801 della legge di bilancio del 2023).

IL DDL DOPO IL PASSAGGIO AL SENATO: ANALISI DELLE NOVITÀ

Dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri ai primi di febbraio 2023, il DDL Calderoli è stato trasmesso alla Commissione Affari costituzionali del Senato, dove, nell'arco di circa due mesi, si è svolto un ampio dibattito sugli emendamenti formulati dai gruppi.

In totale sono stati approvati 86 emendamenti (su oltre 500 proposte) e il testo deliberato dalla Commissione, approvato nell'aula del Senato il 23 gennaio 2024, contiene numerose modifiche al testo originario.

Dalla lettura del testo emendato, emergono importanti novità, analizzate di seguito.

² Le materie a legislazione concorrente comprendono: i rapporti internazionali e con l'Unione europea; il commercio con l'estero; la tutela e sicurezza del lavoro; l'istruzione; le professioni; la ricerca scientifica e tecnologica; la tutela della salute; l'alimentazione; l'ordinamento sportivo; la protezione civile; il governo del territorio; i porti e gli aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e di navigazione; la comunicazione; l'energia; la previdenza complementare e integrativa; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; la cultura e l'ambiente; le casse di risparmio e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

³ Giustizia di pace; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; norme generali sull'istruzione.

⁴ Il Comitato per la definizione dei LEP (CLEP), oltre a circoscrivere il novero delle materie su cui dovranno essere garantiti i LEP ha individuato nella sua relazione finale 223 LEP. Altri ancora verranno valutati da una sottocommissione che continuerà a lavorare nei prossimi mesi per individuare tutti i LEP per le materie non di competenza concorrente, ma di competenza esclusiva statale o regionale.

1. Il passaggio in Commissione ha comportato, anzitutto, alcune modifiche alle **finalità del DDL** (art. 1 co. 1).

In particolare, sono stati recepiti ulteriori principi e, tra questi, il rispetto dell'unità nazionale; la rimozione delle discriminazioni e delle disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; il rispetto della coesione economica, sociale e territoriale; il rispetto dei principi solidaristici costituzionali; la garanzia dei diritti civili e sociali.

Di rilievo, inoltre, il chiarimento secondo cui i LEP debbano essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale (art. 1 co. 2), nonché nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione (cioè, dei principi di perequazione tra territori). Si tratta di un'aggiunta di non poco conto tra le finalità da perseguire con l'autonomia differenziata, poiché comporta conseguenze di matrice finanziaria per lo Stato.

Infatti, la previsione - contenuta nel testo originario del DDL - che in ogni Regione dovessero essere garantiti i LEP è stata ritenuta troppo generica, poiché carente di un parametro di riferimento in termini di concreta attuazione.

L'inserimento del principio di equità, che richiama non solo un concetto di uguaglianza delle prestazioni, ma anche di ripartizione delle relative risorse in base alle differenti caratteristiche territoriali, implica che lo Stato debba farsi carico di intervenire ogniqualvolta una determinata prestazione (afferente a diritti civili e sociali) non rispetti tale principio, chiaramente nei limiti delle risorse disponibili.

2. La fase emendativa ha portato anche ad alcune modifiche con riguardo alla **procedura di approvazione delle intese Stato/Regioni** (art. 2). Almeno quattro gli aspetti rilevanti.

In primo luogo, sono aumentate, nel complesso, le tempistiche previste per ciascun passaggio dell'iter (in generale, i termini sono stati raddoppiati).

Viene riconosciuto, poi, il diritto delle Camere e della Conferenza della Regioni a essere informate prima dell'avvio del negoziato, nonché dell'intenzione del Governo di non conformarsi agli atti di indirizzo da esse espressi (art. 2 co. 1). Quest'ultima modifica è stata pensata per risolvere le carenze di una procedura che, stando alle critiche ricevute, avrebbe marginalizzato il ruolo del Parlamento.

Molto rilevante, poi, la possibilità (introdotta anche grazie a un emendamento sostenuto da Confindustria), per il Presidente del Consiglio, di circoscrivere l'oggetto del negoziato tra Stato e Regione ad alcune materie o ambiti di materia. Questo aspetto configura quella gradualità nelle trattative, funzionale a evitare trasferimenti in blocco di competenze, a garanzia, soprattutto, dell'unitarietà di indirizzo su politiche pubbliche prioritarie per il Paese e di particolare impatto sull'economia. Nella stessa ottica deve intendersi la previsione che impone, in presenza di LEP, che il negoziato sia svolto su ciascuna materia, evitando che i trasferimenti di materie LEP avvengano in blocco.

Da ultimo, è significativo il correttivo che introduce una sorta di controllo preventivo, da parte del Governo, sul quadro finanziario della Regione richiedente. Tale modifica è la conferma che il trasferimento delle competenze debba essere in qualche modo condizionato a una verifica sull'effettiva sostenibilità finanziaria per la Regione stessa. Tale controllo incide, indirettamente, anche sulla sostenibilità amministrativa della devoluzione. Si presume, infatti, che le Regioni dotate di un assetto finanziario equilibrato siano in grado di gestire le nuove prerogative trasferite. È pur vero che le

risorse, da sole, non sono garanzia di buona capacità amministrativa, per cui sarebbe stato più opportuno prevedere anche una tipologia di verifica ulteriore, relativa cioè a parametri di efficienza rispetto alle funzioni già esercitate (dalla Regione).

3. Consistenti le modifiche apportate anche in tema di **determinazione dei LEP** (art. 3).

La prima novità è la previsione della delega al Governo, da esercitare entro 24 mesi dall'approvazione della legge, per l'individuazione dei LEP nelle materie indicate dall'art. 3, co. 3 (si tratta in totale di quattordici materie⁵ rispetto alle ventitré complessive che sono oggetto di possibile intesa ex art. 116, co. 3 Cost.⁶).

Nel testo del DDL proposto dal Governo lo strumento scelto per determinare i LEP erano i DPCM; tale previsione aveva destato critiche, specie alla luce del dettato costituzionale, che impone la competenza esclusiva statale, da esercitare in via legislativa, in materia di LEP. Per questo, gli emendamenti accolti hanno restituito la competenza al Parlamento, riassegnando centralità alla legge, come previsto in Costituzione.

Peraltro, la delega legislativa in questione presenta alcuni vincoli, dovendosi basare non solo su principi e criteri già determinati dalle leggi vigenti (es., le risorse già assegnate o le funzioni già esercitate), ma anche su quanto già disciplinato dallo stesso art. 3 del DDL. Inoltre, il testo prevede (art. 3, co. 10) che i nuovi decreti legislativi debbano far salvi i LEP - e i relativi costi e fabbisogni *standard* - determinati nelle more dell'entrata in vigore degli stessi. Ciò comporta che dovrà essere salvaguardato quanto disposto in attuazione della legge di bilancio 2023 (co. 795 della legge n. 197/2022), secondo cui i LEP sono determinati con DPCM (art. 3, co. 9).

Peraltro, in merito agli aggiornamenti dei LEP è comunque previsto l'utilizzo del DPCM (e non della fonte legislativa primaria).

Sempre a proposito di LEP, è stato poi esplicitato il ruolo di monitoraggio svolto dalla Commissione paritetica (art. 3, co. 4) Stato-Regione (v. *infra*), nonché quello di informativa svolto dalla stessa nei confronti della Conferenza Unificata, al fine di risolvere eventuali criticità in sede di attuazione dell'autonomia.

⁵ Si tratta di: Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio; Porti e aeroporti civili; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

I LEP non verranno invece definiti nelle seguenti materie di legislazione concorrente: rapporti internazionali e con l'Unione europea; commercio con l'estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

⁶ A tal proposito, occorre evidenziare come, a novembre, il Comitato per la definizione dei LEP (CLEP), presieduto dal professor Sabino Cassese, avesse chiesto di ridurle da 23 a 15. Un emendamento le ha poi ridotte a 14, eliminando dall'elenco l'organizzazione della giustizia di pace. Per effetto dell'emendamento, le materie di competenza esclusiva statale attribuibili alle regioni ai sensi dell'art. 116 co. 3 della Costituzione e oggetto di LEP resteranno solo due: le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Da ultimo, confermato quanto già previsto relativamente ai profili finanziari. Non è possibile procedere a un aggiornamento - e dunque a una rideterminazione sostanziale dei LEP - in carenza di risorse disponibili, rendendosi necessario, in questo caso, un nuovo stanziamento di bilancio (art. 3, co. 11).

4. Gli emendamenti approvati hanno riguardato anche la norma (centrale nel disegno del DDL) che disciplina il nodo delle **risorse - umane, strumentali e finanziarie - collegate al trasferimento delle funzioni nelle materie LEP** (art. 4).

Se nel testo proposto dal Governo il trasferimento di tali funzioni era condizionato alla determinazione e alla quantificazione dei LEP, ora si specifica l'esigenza di tener conto degli aspetti finanziari e delle risorse appostate in legge di bilancio.

In altre parole, in assenza di risorse il trasferimento di materie LEP non potrà avvenire.

In questo senso, il chiarimento voluto dal Parlamento appare netto, così come il fatto che si tratti di una precondizione necessaria senza cui la devoluzione, in queste materie, non può essere effettuata.

E ciò impatta anche sulle Regioni che non sottoscriveranno le intese.

Infatti, non si potrà procedere al trasferimento di funzioni LEP ad alcune Regioni senza un preliminare stanziamento delle risorse funzionali a garantire i LEP stessi sull'intero territorio nazionale, in modo da scongiurare disparità di trattamento tra territori.

L'obiettivo di evitare disparità territoriali è confermato dall'art. 9, come emendato dal Parlamento, secondo cui, per le Regioni non interessate all'autonomia differenziata, dev'essere garantita non solo l'invarianza finanziaria, ma anche il non pregiudizio dell'entità e della proporzionalità delle risorse destinate alle stesse (anche in relazione alle risorse funzionali all'attuazione dei LEP).

5. Il testo approvato dal Senato modifica, inoltre, il **procedimento per l'individuazione di beni e risorse finanziarie da trasferire** alle Regioni (sia in materia LEP che non LEP).

Se in precedenza veniva affidato un ruolo centrale a una Commissione paritetica Stato-Regioni, gli emendamenti accolti hanno articolato e formalizzato una nuova procedura: alla Commissione paritetica spetta un potere di proposta, da condividere con alcuni ministeri, per la determinazione delle risorse e dei beni da assegnare alle Regioni, sempre sulla base dei criteri predisposti nelle intese; l'assegnazione, tuttavia, compete ora al Presidente del Consiglio, con proprio decreto (art. 5, co. 1).

6. Recependo le osservazioni di quanti hanno evidenziato l'impossibilità di retrocedere dalle intese raggiunte, se non per mutuo consenso fra Stato e Regioni, gli emendamenti hanno poi espressamente previsto la possibilità per lo Stato di intervenire, attraverso una sorta di clausola di garanzia, qualora necessario per assicurare la tutela dell'unità economica, sociale e giuridica della Nazione. In tali casi, lo Stato potrà disporre, tramite legge deliberata a maggioranza assoluta delle Camere, la **cessazione integrale o parziale dell'intesa** (art. 7).

Il testo originario del DDL seguiva sul punto un'impostazione differente: una volta sottoscritta l'intesa, l'assetto definito - e quindi l'autonomia differenziata attribuita alla Regione - sarebbe stata irreversibile, salvo modifiche di comune accordo fra le parti.

7. In fase emendativa si è deciso anche di accogliere alcuni suggerimenti riguardo all'**attività di monitoraggio e valutazione degli effetti delle intese**, assegnata alla Commissione paritetica.

La principale novità concerne il monitoraggio annuale sugli oneri finanziari, nonché il rapporto tra il fabbisogno di spesa e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati, sui quali poggia il finanziamento delle funzioni assegnate (sul punto v. *infra*). L'attività di monitoraggio è di particolare rilievo, poiché può derivarne la rideterminazione delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese (art. 8, co. 2).

8. Da ultimo, alcune modifiche incidono su **clausole finanziarie e misure perequative**, introducendo principi che esprimono:

- la necessità di salvaguardare la coesione nazionale attraverso il vincolo di garantire e mantenere l'invarianza finanziaria e la proporzionalità delle risorse per le Regioni che non richiedono l'intesa, soprattutto ove si rendessero necessari incrementi dei fondi da destinare all'attuazione dei LEP (art. 9, co. 3);
- la perequazione a tutela delle Regioni dotate di minore capacità fiscale e la riduzione dei divari infrastrutturali, in particolare per quanto concerne le arre insulari (art. 10).

LE ULTERIORI QUESTIONI APERTE

Al netto degli emendamenti approvati, rimangono diversi punti aperti.

○ Le tempistiche nella determinazione e nel finanziamento dei LEP

Data la condizionalità della determinazione e quantificazione dei LEP rispetto al progetto dell'autonomia differenziata, le tempistiche risultano cruciali.

Il Comitato presieduto dal Prof. Cassese, voluto dal Ministro Calderoli, ha concluso la propria funzione istruttoria per la Cabina di Regia prevista dalla Legge di Bilancio 2023, redigendo un rapporto che contiene una disanima delle materie LEP devolvibili alle Regioni.

In attesa che il DDL venga definitivamente approvato, la disciplina vigente prevede che spetti ora alla Cabina di Regia, sulla base delle ipotesi predisposte dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, determinare i LEP, da introdurre poi con DPCM. Tuttavia, i lavori procedono a rilento, dal momento che avrebbero dovuto concludersi entro dicembre 2023. Tra l'altro, il DL n. 215/2023 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine a disposizione della Cabina di Regia per l'individuazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, posticipando, altresì, di un anno la possibilità di nominare un Commissario nel caso in cui le attività non dovessero concludersi nei termini stabiliti.

Questo aspetto risulta determinante, perché, come visto, nessuna intesa concernente materie LEP potrà essere conclusa senza che questi siano stati determinati, quantificati e finanziati (art. 4). Infatti, in assenza di una corretta quantificazione del fabbisogno previsto per lo svolgimento dei LEP, non può procedersi a calcolare l'ammontare delle risorse necessarie per il loro esercizio da parte di (tutte) le Regioni.

○ Gli aspetti di sostenibilità finanziaria della riforma

Il tema della sostenibilità finanziaria riguarda tutte le materie, anche quelle non LEP (es., governo del territorio; energia) e ruota sempre intorno alle risorse necessarie a finanziarle.

La sensibilità riguardante la tenuta della finanza pubblica nazionale è maggiormente recepita nel testo del DDL modificato al Senato, ma ciò non fa venir meno alcune perplessità.

Le modalità di finanziamento delle competenze devolute continuano a essere legate a forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, maturati nel territorio regionale. Per ogni funzione devoluta, viene calcolato quanto lo Stato spende - al momento dell'intesa - in quella Regione, attribuendo a quest'ultima, per la quota corrispondente, una percentuale del gettito maturato nella stessa per uno o più tributi nazionali. Questo sistema fa sì che, almeno nel primo anno di trasferimento delle competenze, la Regione disponga delle stesse risorse impiegate dallo Stato per esercitarle. Ne derivano almeno due potenziali effetti:

- se, nel tempo, il fabbisogno sulle materie trasferite aumenta, andranno individuate ulteriori risorse, sottraendole ad altre funzioni statali (l'alternativa è di incrementare la spesa pubblica);
- sempre in questa ipotesi, un eventuale incremento delle compartecipazioni al gettito dei tributi statali potrebbe determinare una diminuzione delle risorse destinabili a coprire analoghi fabbisogni in altre Regioni.

In fase emendativa si è intervenuti su questo aspetto. Ne è riprova il fatto che, in linea di principio, è stato stabilito, ad esempio, che le materie LEP debbano essere garantite in modo equo su tutto il territorio nazionale. Non solo, perché il nuovo testo, come si è visto, tutela anche le Regioni che non concludono intese, garantendo invarianza finanziaria e, dunque, l'entità e la proporzionalità delle risorse attualmente gestite.

In sostanza, però, tutto ciò si traduce nella necessità di maggiori risorse.

Se, da un lato e in linea teorica, è stato scongiurato il rischio di uno sbilanciamento a favore delle Regioni che concludono le intese, dall'altro resta la difficoltà, per lo Stato, di intervenire a colmare i fabbisogni. In questo senso, è evidente il contrasto tra le potenziali conseguenze sulla finanza pubblica, legate al progetto autonomia differenziata, e il principio espresso nell'art. 8 del DDL, che impone come non ne debbano derivare nuovi o maggiori oneri per le casse erariali.

○ L'effettivo funzionamento del meccanismo perequativo

Collegato al tema della sostenibilità finanziaria è quello dei meccanismi di perequazione fra le Regioni, previsto nell'art. 9 del DDL.

Le integrazioni apportate dal Parlamento sono state sottolineate da più parti come necessarie.

Tuttavia, restano molte incertezze, soprattutto sulle effettive modalità di funzionamento del fondo di perequazione, incertezze legate, anche in questo caso, all'impatto di questi principi sulla finanza pubblica nazionale.

○ L'assenza di dibattito sull'impianto complessivo del Titolo V

Il DDL sull'autonomia differenziata viaggia in parallelo con la riforma costituzionale in tema di c.d. premierato. Entrambe sono richiamate nel programma della maggioranza.

Eppure, nonostante la centralità di questi temi nell'azione di governo, finora né la riforma costituzionale, né quella sull'autonomia hanno considerato la necessità di ridefinire, in maniera certa e stabile, gli equilibri nella ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e, più in generale, l'assetto dei livelli di governo definiti dal Titolo V della Costituzione.

Neppure l'autonomia differenziata, che pure incide sulla riorganizzazione delle competenze legislative concorrenti, garantisce, sotto questo profilo, certezza all'ordinamento.

Anzi, essa potrebbe accentuare quell'effetto a "macchia di leopardo" che caratterizza l'attuale *governance* multilivello, determinando effetti disfunzionali rispetto alle esigenze dell'economia e del mondo produttivo.

L'esigenza di unitarietà con riguardo ad alcune policy pubbliche, così come l'individuazione di standard uniformi, anche di tipo regolamentare, sono cruciali per attrarre investimenti e consentire al tessuto imprenditoriale di essere competitivo.

Alcune materie, specie in questa fase storica, dovrebbero essere attratte alla competenza esclusiva dello Stato. Ad esempio, occorre chiedersi se abbia ancora senso attribuire a enti sub-statali materie quali l'energia, le comunicazioni, i porti e gli aeroporti; inoltre, come visto, la stessa devoluzione prefigurata dal DDL sarebbe effettuata senza un criterio che legghi il trasferimento a una maggiore capacità gestionale delle Regioni.

Il tema concerne soprattutto quelle materie (o ambiti di materia) che richiedono una regolazione unitaria (es. i procedimenti amministrativi; i livelli minimi di semplificazione; le politiche attive del lavoro; la salute), nonché una visione coordinata di aspetti che rappresentano il nucleo delle politiche industriali (es., governo del territorio; infrastrutture; ricerca; ambiente ed energia).

Il timore è che una stagione di riforme istituzionali, avviata non senza incertezze di approccio e accenti polemici nel dibattito pubblico, possa rappresentare un'occasione mancata rispetto all'obiettivo di migliorare il contesto in cui operano, e sono chiamate a competere, le imprese.